

	U.O.C "Sanità Animale" PROCEDURA	CODICE PR-004-DPV-001 PR-004-DPV-001 01 modifica del 07.06.2023
	TITOLO Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli stabilimenti bovini dalla Brucellosi	Data di emissione: 07/06/2023 Pagina 1 di 22

PROPOSTA

Struttura di appartenenza	Nome e Cognome del Direttore	Firma
U.O.C. "Sanità Animale"	Mario Richiusa	Firmato

REDAZIONE

Struttura di appartenenza	Nome e Cognome	Funzione/Qualifica	Firma
U.O.S. Coordinamento e Servizi Ispettivi	Filippo Pistoia	Responsabile	Firmato
U.O.S. Anagrafe Animale	Natale Sergio Glorioso	Responsabile F.F.	Firmato
U.O.S. Partinico	Vito Militello	Dirigente Veterinario SSA	Firmato
U.O.S. Termini Imerese	Antonino Calagna	Dirigente Veterinario SSA	Firmato

APPROVAZIONE

Macrostruttura	Cognome e nome	Funzione/Qualifica	Firma
Dipartimento di Prevenzione Vet.	Richiusa Mario Barreca Giochino Francaviglia Francesco	Direzione DPV	Firmato

REVISIONE 01

Data revisione effettuata	Codice di revisione	Esito	Proposta e firma	
07.06.2023	01	Modifiche – Paragrafi della precedente Procedura PR004DPV001	Mario Richiusa Filippo Pistoia N.S. Glorioso Vito Militello A. Calagna	Firmato

Sommario

1. SCOPO.....	4
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI	4
4. RESPONSABILITA'	5
5. MODALITA' OPERATIVE	6
5.1 Programmazione.....	6
5.2 Attività di eradicazione in base alla tipologia di stabilimento.....	7
5.2.1 Animali destinati a transumanza, monticazione, pascolo vagante, semibrado e brado permanente	7
5.3 Attività in caso di sospetta presenza di Brucellosi segnalata dall'operatore:	8
5.4 Impossibilità ad effettuare i controlli	8
5.4.1 Operazioni Preliminari	8
5.4.2 Provvedimenti Successivi.....	9
5.5 Accesso in stalla, vigilanza e prelievo.....	9
5.5.1. Operazioni preliminari.....	9
5.5.2. Vigilanza	10
5.5.3. Controlli in caso di sospetta frode	11
5.5.4. Operazioni di prelievo	12
5.6 Adempimenti successivi fino all'arrivo dell'esito dell'IZS	12
5.6.1 Attività in ufficio	12
5.6.2 Arrivo esito IZS.....	13
5.6.3 Gestione sistemi informativi.....	13
5.7 Stabilimenti Indenni	13
5.7.1 Esito negativo	13
5.7.2 Caso dubbio, sospetto e confermato.....	14
5.7.3 Provvedimenti	15
5.8 Stabilimenti non Indenni	16
5.8.1 Provvedimenti	16
5.8.2 Macellazione animali da caso sospetto o confermato	17
5.8.3 Adempimenti in caso di non rispetto tempi abbattimento o mancata collaborazione	17
5.8.4 Adempimenti successivi all'abbattimento dei casi confermati	18
5.8.5 Stamping out.....	18
5.9 Chiusura di un focolaio di Brucellosi bovina/bufalina e riacquisizione qualifica di Indenne	19
5.9.1 Provvedimenti	19
5.10 Liquidazione indennizzo animali abbattuti in ossequio ai piani di eradicazione	19
5.11 Informazioni agli Operatori degli stabilimenti	20
6. RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	20

6.1 Normativa risanamento brucellosi bovina.....	20
7. ALLEGATI.....	22

1. SCOPO

La finalità della presente procedura è definire le modalità operative per l'espletamento dei piani di eradicazione degli stabilimenti bovini e bufalini dalla Brucellosi secondo la normativa vigente, in modo da uniformare e semplificare l'attività del personale coinvolto su tutto il territorio provinciale, mediante chiare e univoche linee di comportamento e attraverso l'utilizzo di apposita modulistica.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica all'attività di eradicazione nei confronti della Brucellosi in tutti gli stabilimenti bovini e bufalini presenti nel territorio della Provincia di Palermo, compresi gli adempimenti ed i provvedimenti successivi all'attività negli stabilimenti dettati dall'applicazione della vigente normativa.

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

Medico Veterinario Ufficiale (VU) - Medico Veterinario dipendente dal Ministero della Salute o dalla Regione o dalle Province Autonome o dalle AA. SS. PP. o libero professionista formalmente incaricato di partecipare alle operazioni di profilassi.

Medico Veterinario Specialista Ambulatoriale - Medico Veterinario che opera nel Servizio di Sanità Animale per un numero di ore definito ai sensi dell'ACN 23/3/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Referente Sanità Animale della UOVT - Responsabile del coordinamento attività di Sanità Animale U.O.

Responsabile Veterinario del UOVT - Coordina il personale veterinario amministrativo e tecnico della UOVT e gestisce le attrezzature e l'impiantistica della UOVT al fine di garantire l'espletamento delle prestazioni previste dalle singole Aree (A – B – C – D).

Direttore Servizio Sanità Animale - Responsabile del Servizio che ha autonomia tecnico-funzionale ed operativa per lo svolgimento specialistico delle funzioni e dei compiti propri del Servizio.

Direttore Dipartimento di Prevenzione Veterinario - Direttore del DPV con compiti delineati nell'atto aziendale e nel regolamento DPV, di direzione e coordinamento dei servizi ed UU.OO. dipartimentali.

Stabilimento - i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dello stabilimento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente.

Allevamento da riproduzione - Allevamento, diverso da allevamento da ingrasso e stalla di transito, ove gli animali della specie bovina e bufalina sono detenuti ai fini della riproduzione.

Allevamento da ingrasso - Allevamento in cui non avviene la riproduzione dei bovini e bufalini e sono presenti esclusivamente animali destinati all'ingrasso. Gli animali provenienti dagli allevamenti da ingrasso devono essere destinati esclusivamente al macello.

Stalla di transito - Attività in cui sono effettuate esclusivamente operazioni di raccolta di una stessa specie o gruppo specie, a seconda delle tipologie di animali di ungulati provenienti da diversi stabilimenti nazionali e destinati alle movimentazioni in ambito nazionale.

In tali stabilimenti gli animali possono permanere per massimo trenta giorni dal loro ingresso.

Operatore - Qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i Medici Veterinari.

Eradicazione - L'eliminazione della Brucellosi e del relativo agente eziologico dagli allevamenti bovini e bufalini tramite le opportune operazioni di profilassi.

Allevamento bovino e bufalino indenne - Allevamento che soddisfa le condizioni del D.M. 27 agosto 1994 n° 651 capitolo V art. 13 e s.m.i. e Reg UE 429/2016 e relativi Regolamenti di esecuzione e delegati.

Allevamento bovino e bufalino infetto - L'allevamento bovino e bufalino è considerato infetto da Brucellosi in seguito alla constatazione di casi clinici riferibili a Brucellosi e/o all'isolamento dell'agente eziologico o connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato.

Malattia infettiva - Si intendono tutte le malattie a carattere contagioso.

Focolaio - Si intende lo stabilimento od il pascolo nel quale si manifesta una malattia contagiosa.

Focolaio Primario - Focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio nella stessa Provincia o il primo focolaio di una Provincia.

Focolaio secondario - Focolaio epidemiologicamente collegato con un altro focolaio nella stessa Provincia.

Stabilimento con stato sanitario "Sconosciuto" - Stabilimento senza qualifica sanitaria.

Sospensione Qualifica - Revoca temporanea della qualifica di indenne in attesa di ulteriori esami.

Revoca della sospensione della qualifica - Si intende la riacquisizione della qualifica allorché, esperiti gli ulteriori esami volti ad escludere l'eventuale sospetto della malattia; lo stabilimento soddisfa i requisiti previsti dal D.M. 27 agosto 1994 n° 651 capitolo V art. 13 e s.m.i e Reg UE 429/2016 e relativi Regolamenti di esecuzione e delegati.

Revoca della Qualifica - Si intende la perdita della qualifica di indenne.

Acquisizione della qualifica di indenne - L'acquisizione della qualifica si ottiene dopo che lo stabilimento è stato sottoposto con esito negativo, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, alle prove diagnostiche per la Brucellosi e soddisfa ai requisiti previsti dal D.M. 27 agosto 1994 n° 651 capitolo V art. 13 e s.m.i, Reg UE 429/2016 e relativi Regolamenti di esecuzione e delegati.

Brucellosi (BRC) - Malattia infettiva di alcune specie di animali trasmissibile all'uomo (zoonosi) sostenuta da *Brucella* spp.

SAR - Esame sierologico con il metodo del Rosa Bengala.

FDC - Esame sierologico mediante Fissazione del Complemento.

B.D.N. bovina e bufalina - Banca Dati Nazionale nella quale sono registrati gli operatori, gli stabilimenti, gli allevamenti e i capi della specie bovina e bufalina.

SANAN - Software predisposto dal CSN per la gestione dei piani di eradicazione.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) - Ente preposto ed autorizzato ad effettuare le prove diagnostiche per le malattie degli animali oggetto dei piani di eradicazione.

AGEA - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura

Documento di accompagnamento informatizzato (ex Mod. 4) - Dichiarazione di movimentazione degli animali da e per stabilimenti, allevamenti, macelli, pascoli, stalle di transito, fiere, mercati, esposizioni e centri di raccolta.

4. RESPONSABILITA'

Le attività previste nella presente Procedura sono descritte nello specifico capitolo riguardante le modalità operative. In tale capitolo per ciascuna attività è indicata la figura professionale cui è affidato lo svolgimento.

Nella tabella sotto riportata sono riassunte le attività previste e sono indicate le figure professionali che intervengono come responsabili (R) o che sono, comunque, coinvolte nel loro svolgimento (C).

DESCRIZIONE ATTIVITA'									
	VETERINARIO UFFICIALE	VETERINARIO RESPONSABILE UOVT	Referente Sanità Animale della UOVT	Veterinario Specialista Ambulatoriale	DIRETTORE Servizio Sanità Animale	DIRETTORE DIP. PREV. VET.	TECNICI DELLA PREVENZIONE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	PERSONALE TECNICO (operatore addetto alla disinfezione)
Programmazione	C	R	C	C	R	/	/	C	/
Attività in stabilimento (vigilanza, prelievo, verifica identificazione, relazione art. 13 Reg. UE 2017/625 ecc.)	R	C	C	R	C	/	C	C	C

Provvedimenti del Servizio nei confronti dello stabilimento (sospensione o revoca qualifica, sanzioni, verifiche, prescrizioni, indagini epidemiologiche, certificazioni, ecc.)	R	R	R	C	R	/	C	C	C
Gestione sistemi informativi	R	R	R	R	C	/	C	C	/
Comunicazioni e proposte di provvedimenti da inviare al Direttore del Servizio, al Direttore del DPV	R	R	R	C	R	C/R	C	C	/
Comunicazioni e proposte di provvedimenti da inviare all'Assessorato della Salute o al Ministero della Salute	C	C	C	C	R	C/R	C	C	/

R = Chi è responsabile dell'attività

C = Chi è coinvolto nello svolgimento dell'attività (in quanto fornisce un contributo essenziale di attività o di informazione)

5. MODALITA' OPERATIVE

5.1 Programmazione

Tutti i bovini e i bufalini degli stabilimenti da riproduzione aventi qualifica di Indenne, esistenti nel territorio di competenza di questa ASP, di età superiore a 12 mesi, devono essere sottoposti ogni anno a due controlli sierologici e tutte le stalle di transito devono essere sottoposte ad un controllo di vigilanza trimestrale.

La programmazione viene effettuata su due livelli:

- Uno centrale che afferisce alla responsabilità del Direttore del Servizio cui compete l'assegnazione degli incarichi, l'individuazione degli obiettivi e il monitoraggio degli stessi.
- Uno periferico che afferisce alla responsabilità del Responsabile dell'UOVT e al Referente di Sanità Animale cui competono la programmazione mensile dell'attività da svolgere compresa l'assegnazione degli stabilimenti da controllare ai Dirigenti Medici Veterinari e ai Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali, nonché la relativa verifica.

La programmazione effettuata per gli stabilimenti assegnati tiene conto di quanto segue:

1. dello scadenario presente sul sistema informativo recante per ciascun Medico Veterinario l'elenco degli stabilimenti da sottoporre a controllo con l'indicazione di una data minima e di una data massima;
2. i controlli negli stabilimenti infetti hanno carattere assolutamente prioritario;
3. le attività di controllo devono concludersi entro il giorno 15 del mese di dicembre di ogni anno. Fanno eccezione le attività relative alle compra-vendite e negli stabilimenti infetti;

4. i controlli negli stabilimenti di nuova costituzione, per i quali non è stata registrata una scadenza sul sistema informativo, devono essere programmati da ciascun Medico Veterinario entro il 6° mese successivo all'acquisto dei primi animali;
5. i controlli negli stabilimenti misti (bovini/ovi-caprini) devono essere programmati in modo da far, possibilmente, coincidere il controllo nei bovini/bufalini con i controlli per BROCC negli ovi-caprini;
6. lo scadenziario deve essere aggiornato sull'applicativo SANAN in occasione di ogni controllo.

Sulla base della programmazione, il Responsabile e il Referente Sanità Animale dell'UOVT provvedono all'assegnazione degli stabilimenti da sottoporre a controllo ai Veterinari Dirigenti e ai Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali. Tale assegnazione, modificabile in base ad eventuali nuove esigenze o a fattori non programmabili, deve essere fatta per iscritto e deve essere controfirmata per ricevuta.

5.2 Attività di eradicazione in base alla tipologia di stabilimento

- Allevamenti: quanto di seguito previsto dalla presente Procedura.
- Stalle di transito: in queste strutture non sono previsti controlli periodici per Brucellosi. Possono essere introdotti soltanto bovini e bufalini provenienti da stabilimenti indenni da Brucellosi. Durante la permanenza in dette stalle con orientamento produttivo "da allevamento/macello" non si devono creare condizioni di promiscuità tra i soggetti con diversa destinazione produttiva.

Il piano di eradicazione prevede per le stalle di transito che la vigilanza veterinaria venga effettuata una volta ogni tre mesi mediante controlli sulla struttura, sulla documentazione e sugli animali con apposita check list, presente sull'applicativo Controlli del Portale Vetinfo, al fine di accertare:

- mantenimento dei requisiti strutturali;
- stato sanitario del bestiame, regolarità delle registrazioni in BDN, la corretta identificazione e i relativi documenti di accompagnamento;
- il trasferimento degli animali entro 30 gg dal loro ingresso. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato si provvede ad erogare la sanzione amministrativa prevista dall'art.17 comm. 4 del D. Lgs. 134 del 05/08/2022, al controllo dei capi per Brucellosi con spese a carico dell'operatore ai sensi del D. Lvo 32/2021, nonché ad assegnare un ulteriore termine non superiore a 30 gg entro cui effettuare la vendita dei capi. Nel caso in cui la violazione viene commessa più di due volte nell'anno solare si procede alla revoca della autorizzazione della stalla di transito così come previsto dall'art. 13 comm. 3 dell'O.M del 28/05/2015.

Qualora si sospetti la presenza della malattia o qualora per gli animali introdotti non è certa la qualifica, o in presenza di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in altri stabilimenti, si sospende la qualifica sanitaria della stalla di transito e tutti i capi presenti di età superiore a 12 mesi devono essere sottoposti a prova con spese a carico dell'operatore. In caso di positività di uno o più animali tutti i capi presenti sono abbattuti entro 15 gg attuando le procedure di disinfezione della stalla.

Gli operatori devono garantire la netta separazione degli animali destinati direttamente al macello da quelli da vita nonché degli animali con qualifica sanitaria differente. Nel caso in cui tale separazione non viene rispettata su tutti gli animali da vita si eseguono i controlli previsti dai piani di eradicazione a spese dell'operatore, così come previsto dal D. Lvo 32/2021, o in alternativa può essere disposto l'invio al macello degli animali.

5.2.1 Animali destinati a transumanza, monticazione, pascolo vagante, semibrado e brado permanente

La movimentazione degli animali per transumanza, monticazione, pascolo vagante, semibrado e brado permanente deve essere autorizzata dal Servizio di Sanità animale della UOVT competente per territorio. Tale movimentazione è consentita solo per gli animali provenienti da stabilimenti indenni da Brucellosi. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, gli animali devono essere stati sottoposti

ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei trenta giorni precedenti lo spostamento. Tali animali devono essere correttamente identificati con marca e bolo e registrati in BDN.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione, il Servizio Veterinario competente per territorio, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dell'O.M 28.05.2015 e s.m.i., verifica che i territori destinati alla transumanza, alla monticazione, al pascolo semibrado e brado permanente, compresi quelli demaniali, siano georeferenziati e registrati in BDN.

Al fine di chiarire il significato di Brado e Semibrado si riportano di seguito le definizioni contenute nella nota Ministeriale prot. n. 0028052 del 06/11/2016:

BRADO: “si intende quella condizione di allevamento in cui gli animali sono tenuti liberi all'aperto tutto l'anno, senza ricoveri e senza somministrare loro mangimi, procurandosi essi stessi il cibo sui pascoli”;

SEMIBRADO: “si intende una condizione analoga che è praticata solo per alcuni mesi nel corso dell'anno. In tale fattispecie non sono comprese tutte quelle situazioni in cui gli animali rientrano ogni giorno nel proprio ricovero e sono in qualche modo accuditi e giornalmente controllati, almeno visivamente, dal detentore”.

5.3 Attività in caso di sospetta presenza di Brucellosi segnalata dall'operatore:

Un bovino/bufalino che manifesta segni clinici riferibili alla malattia è considerato sospetto di infezione brucellare. L'operatore e altre pertinenti persone fisiche o giuridiche che rilevino tali casi sospetti devono fare segnalazione alla UOVT competente per territorio secondo l'art. 6, comm. 1 lett. b e comm. 2 del D. Lgs. 136/2022 (**Mod. 18**).

Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di Brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare, natimortalità, parti prematuri, orchiepididimite, la cui causa non sia stata accertata e qualsiasi altro fenomeno morboso per il quale il Medico Veterinario ritenga di non dover escludere una eziologia brucellare. In tali eventualità, allo scopo di pervenire più rapidamente possibile ad una esatta diagnosi, deve essere inviato all'IZS competente per territorio, adottando ogni possibile precauzione, un campione di materiale necessario all'effettuazione degli esami batteriologici (invogli fetali, feti, vitelli/annutoli nati morti o morti subito dopo la nascita, oppure parte di questi prodotti).

In presenza di tali casi o di sola segnalazione, si applicano opportune misure di isolamento degli animali sospettati di Brucellosi. A tal fine il Medico Veterinario ufficiale prescrive:

- che i capi sospetti vengano isolati dal resto della mandria;
- che la mungitura degli animali sani avvenga prima di quella degli animali sospetti;
- che il latte degli animali sospetti venga distrutto o impiegato unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;

Qualora si accerti la presenza della Brucellosi, si applica la procedura prevista per gli stabilimenti infetti di cui al punto 5.9. In tal caso la struttura rientra nel patrimonio controllabile ed è soggetto ai controlli periodici previsti per gli stabilimenti fino alla riacquisizione della qualifica di indenne. Analogamente, nella stalla di transito, qualora si sospetti la presenza della malattia, si sospende la qualifica sanitaria e tutti i capi presenti di età superiore a 12 mesi devono essere sottoposti a prova. L'attività della stalla di transito riprende a conclusione dei controlli allorché siano soddisfatti tutti i requisiti previsti per gli stabilimenti indenni.

5.4 Impossibilità ad effettuare i controlli

5.4.1 Operazioni Preliminari

Qualora si manifesti l'impossibilità ad effettuare i controlli per l'indisponibilità dell'operatore, il Medico Veterinario che si reca nello stabilimento provvede alla stesura della relazione (**Mod. 1**), con la quale si stabilirà la nuova data del controllo, consegnandone copia all'operatore ed al Responsabile della UOVT.

Alla data concordata per il nuovo controllo, il Medico Veterinario, se registra la mancata cooperazione o indisponibilità dell'operatore, redige il verbale di contestazione (**Mod. 1**) per proporre

l'adozione all'A.C. dei provvedimenti previsti dall'art. 138 del Reg UE 2017/625, nonché provvederà ad applicare le sanzioni previste dall'art. 23 comm. 7 del D. lgs 136/2022. giusta nota prot. n. 56177/2023 del 09/03/2023 con la quale il Direttore Sanitario di questa ASP ha delegato il Direttore di S.A. del Dipartimento di Prevenzione Veterinario come Autorità Competente.

Il Medico Veterinario Ufficiale notifica all'operatore il provvedimento di sospensione della qualifica sanitaria di indenne da Brucellosi, con gli obblighi cui deve sottostare (**Mod. 3**).

A seguito della notifica del provvedimento di sospensione lo stabilimento è dichiarato "INDENNE SOSPESO-SENZA VACCINAZIONE" e la qualifica aggiornata su SANAN. Copia del provvedimento anzidetto deve essere, altresì, trasmesso ai Servizi SIAOA e SIAPZ della UOVT interessata (**Mod. 8**).

Gli stabilimenti sospesi riacquistano la qualifica (**Mod. 5**), con contemporanea revoca delle disposizioni sanitarie impartite, a seguito di un controllo favorevole su tutti gli animali di età maggiore a 12 mesi, effettuato entro 6 mesi dalla data di scadenza della qualifica sanitaria. La qualifica sanitaria degli stabilimenti da riproduzione è, invece, revocata (**Mod. 2**) nel caso in cui il controllo non venga effettuato entro 6 mesi dalla data di sospensione della qualifica. In quest'ultimo caso lo stabilimento è definito con stato sanitario "SCONOSCIUTO" e per il successivo ottenimento della qualifica sanitaria di stabilimento "Indenne" da Brucellosi dovrà essere sottoposto a due controlli sierologici negativi effettuati ad un intervallo non inferiore ai tre mesi e non superiore ai sei mesi, come previsto dal D.M. 27 agosto 1994 n° 651 e s.m.i.

5.4.2 Provvedimenti Successivi

Espletata la procedura di cui al punto 5.4.1 nel caso sia accertata l'impossibilità ad effettuare i controlli per rifiuto o indisponibilità dell'operatore, il Veterinario Responsabile della UOVT:

1. invia il **Mod. 1** al Direttore della UOC Sanità Animale e propone il blocco ufficiale mediante l'emissione dell'art. 138 del Reg. UE 2017/625 (**Mod. 6**) volta a prescrivere all'operatore l'espletamento dei controlli entro un tempo definito e, trascorso il quale, l'espletamento dei controlli in maniera coatta, con spese a carico dell'operatore medesimo;
2. informa con apposita nota il Direttore del Servizio di Sanità Animale che provvederà a notificare la mancata cooperazione dell'operatore all'Organismo pagatore (AGEA) e al DASOE, Servizio 10 (**Mod. 7**).
3. Ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D. Lgs 136/2022, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non rispetta le misure di cui all'articolo 13, comma 10, del D.Lgs 136/2022 e non fornisce la necessaria collaborazione all'autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.500 euro a 15.000 euro.

5.5 Accesso in stalla, vigilanza e prelievo

5.5.1 Operazioni preliminari

Il Veterinario Ufficiale, prima di recarsi in azienda oggetto del piano di profilassi, deve munirsi di:

- Documentazione (modello per la profilassi stampato dal SANAN attraverso il link preparazione intervento) o l'elenco degli animali presenti in azienda prelevato dalla BDN;
- **Mod. 1** ovvero art. 13 Reg. UE 2017/625;
- provette, aghi monouso e campane;
- cassetta rifiuti speciali;
- lettore microchip per l'identificazione elettronica degli animali;
- dispositivi per la protezione individuale (camici/tute, stivali/calzari monouso, guanti, ecc...).

Prima di procedere all'attività sanitaria il Medico Veterinario deve indossare i dispositivi di protezione individuali per l'abbattimento dei rischi.

5.5.2. Vigilanza

In occasione dell'attività di eradicazione il Veterinario Ufficiale deve effettuare un controllo sia sul sistema di identificazione e registrazione degli animali, sia sul loro stato di salute, ed in particolare deve verificare:

1. la corretta identificazione degli animali presenti;
2. la regolare movimentazione dei capi dello stabilimento;
3. lo stato di salute degli animali mediante esame clinico (semiologia della collettività), evidenziando eventuali segni clinici apparenti riconducibili a malattie infettive.

Sia nel caso di controllo favorevole che, in caso di mancato adempimento alle normative vigenti da parte dell'operatore, si procederà alla redazione di specifico verbale (**Mod. 1**) redatto dal Medico Veterinario che effettua il controllo.

Ove sussistano i presupposti, eseguiti eventuali ulteriori accertamenti, si provvederà alla contestazione di illecito amministrativo applicando la relativa sanzione. Nel caso in cui il fatto costituisca reato, si procederà a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

1. Corretta identificazione degli animali presenti

Fermo restando quanto sopra si elencano, di seguito, le principali problematiche inerenti la corretta identificazione dei bovini/bufalini che si possono riscontrare ed i provvedimenti da adottare per ciascuna fattispecie.

1.1 **Bovini/bufalini privi di mezzi di identificazione conformi alla normativa vigente (doppia marca convenzionale + bolo endoruminale elettronico):**

- Bovini/bufalini privi di alcun mezzo di identificazione in stabilimenti registrati: all'atto dell'effettuazione dei controlli sanitari nei confronti della Brucellosi sui capi presenti nello stabilimento, se si tratta di capi di età superiore a 20 giorni di età, l'Operatore dovrà procedere alla identificazione dei soggetti non conformi mediante nuovi identificativi (2 marche convenzionali + bolo endoruminale elettronico), eventualmente nella sua disponibilità. Nel caso in cui l'Operatore non dispone di nuovi identificativi, al fine di garantire il controllo e se è comunque garantita la rintracciabilità dei capi, il personale Medico Veterinario dell'UOVT, applicherà i boli elettronici endoruminali ("sanitari") e provvederà alla successiva registrazione in BDN con le modalità di implementazione previste dalla nota prot. n°100 del 23.01.2023 della U.O.S. "Anagrafe animale". Salvo che il fatto costituisca reato, qualora non ricorrano le condizioni previste per la diffida di cui alla Legge 71/2021, si procederà all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascun animale irregolare, così come previsto dall'art. 18, comma 4 del D.L.vo 134/2022.

- Bovini/bufalini privi di uno dei mezzi di identificazione (2 marche convenzionali + bolo endoruminale elettronico): l'Operatore, direttamente o mediante Organismo Delegato, dovrà procedere all'acquisto mediante richiesta in BDN di un duplicato del bolo endoruminale elettronico o della/delle marca/marche convenzionale/i preesistente e identificare mediante marcatura/imbolatura l'animale; il Medico Veterinario con il Mod. 1 prescriverà, ai sensi della Legge n°71/2022, all'operatore la regolarizzazione dei capi, entro il termine massimo di 30 gg..

- Bovini/bufalini privi di alcun mezzo di identificazione in stabilimenti non registrati: prima di effettuare i controlli sanitari nei confronti della Brucellosi si dovrà procedere all'identificazione dei soggetti non conformi mediante identificativi elettronici endoruminali ("sanitari"), applicati da personale Medico Veterinario dell'UOVT che provvederà alla successiva registrazione in BDN, previo rilascio d'ufficio, di un codice aziendale provvisorio con le modalità di implementazione in BDN previste dalla nota prot. n°100 del 23.01.2023 della U.O.S. "Anagrafe animale". Sarà cura del Responsabile dell'UOVT proporre mediante apposita nota la trasmissione del **Mod. 1** e il sequestro degli animali presenti (blocco ufficiale), così come previsto dall'art. 138 del Reg. UE 2017/625, al Direttore della UOC Sanità Animale. Salvo che il fatto costituisca reato, si procederà all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 7.500 euro, così come previsto dall'art. 17, comma 1 del D.L.vo 134/2022 per la mancata registrazione dello stabilimento. Così come previsto dall'art. 1 del Reg. UE n. 1053/2010 del 18.11.2010, se l'Operatore non è in grado di procedere né all'identificazione né alla rintracciabilità di un bovi-

no/bufalino, il Responsabile dell'UOVT, in base alla valutazione dello stato sanitario dell'animale e dei rischi per la sicurezza alimentare, in caso di sospetta non conformità o di non conformità accertata, proporrà al Direttore del SSA del DPV di questa ASP con l'invio dei **Mod 1** e **Mod 6**, l'adozione dei provvedimenti previsti rispettivamente dall'art. 137 e/o 138 del Reg. UE 2017/625 per l'eventuale blocco ufficiale o per l'eventuale distruzione dell'animale senza alcuna possibilità di compensazione e con spese a carico dell'Operatore.

- Bovini/bufalini vaganti privi di proprietario: il Servizio Veterinario, nel caso in cui verifichi la persistenza nel territorio di competenza di animali senza proprietario, dispone la loro cattura e sequestro, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e sanitari. Terminati i controlli gli animali entrano esclusivamente nella disponibilità del Comune così come previsto dall'art. 927 del Codice civile. Prima di effettuare i controlli sanitari nei confronti della Brucellosi si dovrà procedere alla identificazione dei soggetti non conformi mediante identificativi elettronici endoruminari ("sanitari"), applicati da personale Medico Veterinario dell'UOVT che provvederà alla successiva registrazione in BDN, previa registrazione d'ufficio, di un codice aziendale provvisorio, assegnato al Sindaco del Comune di ritrovamento o a persona da Lui delegata.

Il Responsabile dell'UOVT, in base alla valutazione dello stato sanitario dell'animale e dei rischi per la sicurezza alimentare, in caso di sospetta non conformità o di non conformità accertata, proporrà, ai sensi dell'art. 1 del Reg. UE n. 1053/2010 del 18.11.2010, al Direttore del SSA del DPV di questa ASP con l'invio dei **Mod 1** e **Mod 6**, l'adozione dei provvedimenti previsti rispettivamente dall'art. 137 e/o 138 del Reg. UE 2017/625 per l'eventuale blocco ufficiale o per l'eventuale distruzione dell'animale senza alcuna possibilità di compensazione e con spese a carico dell'Amministrazione Comunale interessata.

2. Irregolare movimentazione dei capi dello stabilimento

La presenza di animali introdotti nello stabilimento senza documentazione di accompagnamento (ex Mod. 4 informatizzato) a firma di un Veterinario Ufficiale attestante la provenienza da allevamento "Indenne", comporta:

1. Applicazione delle relative sanzioni previste:
 - Stabilimento di partenza: Art.18, comma 2 del D.Lgs. 134/2022 "salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore dello stabilimento di provenienza che non adempie all'obbligo di compilazione in BDN del documento di accompagnamento degli animali movimentati previsto all'articolo 8, comma 7, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascuna movimentazione irregolare".
 - Stabilimento di destinazione: Art.18, comma 6 del D.Lgs. 134/2022 "salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 9, commi 3, 5, 6, 7, 8,10, 11, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per le irregolarità relative a ciascun documento o a ciascun evento non comunicato".
2. La sospensione della qualifica tramite il Veterinario Responsabile della UOVT che invia il **Mod. 1** al Direttore della UOC Sanità Animale e propone il blocco ufficiale mediante l'emissione dell'art. 138 del Reg. UE 2017/625 (**Mod. 6**)

3. Verifica dello stato di salute degli animali mediante esame clinico (semiologia della collettività) ed evidenza di eventuali segni clinici apparenti riconducibili a malattie infettive:

In corso di esecuzione delle attività di eradicazione nei confronti della Brucellosi, l'operatore sanitario dovrà porre particolare attenzione agli eventuali segni clinici riferibili ad altre malattie infettive/infestive degli animali dello stabilimento (**Mod. 1**).

5.5.3. Controlli in caso di sospetta frode

Fermo restando quanto previsto in altri capitoli della presente procedura, il Servizio Veterinario, nei casi di sospetta sostituzione di animali, sospetta alterazione dell'identificazione, sospetta movimentazione non autorizzata, sospetta diffusione dolosa di malattia infettiva o sospetta vaccinazione non autorizzata o sospetto uso di sostanze farmacologicamente attive, atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche,

sospende la qualifica sanitaria degli stabilimenti interessati (**Mod. 1**) e le pratiche di indennizzo eventualmente in corso ed effettua i controlli ritenuti necessari, ivi compresi quelli di natura genetica.

Nel caso in cui siano accertate la sostituzione di animali, l'alterazione dell'identificazione, le movimentazioni non autorizzate, la diffusione dolosa di malattia infettiva o l'uso di sostanze farmacologicamente attive atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, fatte salve le necessarie comunicazioni all'autorità giudiziaria e gli eventuali illeciti amministrativi previsti dagli art. 18 e 19 del D. lgv 134/2022 in materia di "Identificazione e Registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali", il Dirigente Responsabile dell'UOVT propone al Direttore del Servizio di Sanità Animale la revoca del codice dello stabilimento, il provvedimento di blocco sanitario e l'abbattimento degli animali senza indennizzo così come previsto dall'art. 138 Reg. UE 2017/625.

In caso di sospetto di utilizzo non autorizzato di vaccino RB51, fatti salvi i provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria si applica il protocollo operativo di cui all'Allegato 3 dell'O.M. 28/05/2015 e s.m.i.

5.5.4. Operazioni di prelievo

Il prelievo ematico va effettuato a tutti i capi presenti di età superiore a 12 mesi dalla vena giugulare, coccigea mediana o mammaria. Prima di procedere al prelievo è necessario che l'animale sia correttamente contenuto, quindi, si trascrive sulla provetta il codice alfanumerico identificativo dell'animale, si monta l'ago sull'apposito supporto (campana) contenente la provetta e si procede al prelievo. Se si vuole effettuare il prelievo dalla vena giugulare, va ricordato che questa si trova in una depressione situata ai lati del collo identificata come doccia giugulare, comprimendo adeguatamente in prossimità del terzo medio della doccia giugulare, si nota che la vena comincia a dilatarsi, quindi si introduce l'ago, già montato sulla campana contenente la provetta, in direzione caudo-craniale, si esercita una leggera pressione sulla provetta in modo da fare penetrare l'altra estremità dell'ago nella stessa e si prelevano una quantità adeguata di sangue. Se si vuole effettuare il prelievo dalla coda, questa va tenuta alzata, si introduce l'ago montato, come descritto precedentemente, perpendicolarmente alla faccia ventrale della coda in una depressione situata in prossimità della quarta/quinta vertebra coccigea. Nel caso il prelievo debba essere effettuato dalla vena mammaria, l'ago montato nell'apposito supporto (campana) viene introdotto in vena con un movimento energico lungo il decorso della stessa e dopo avere inserito la provetta viene effettuato il prelievo.

La provetta contenente il sangue e recante il codice alfanumerico identificativo dell'animale va riposta nel contenitore per provette, mentre l'ago usato, staccato dal supporto (campana), va rincappucciato e posto nell'apposita cassetta rifiuti speciali.

Il trasporto degli emosieri dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dalla Procedura per il trasporto dei campioni biologici, Dip. Lab. T.C.B. 1 del 26.09.2021, redatta dall'Ufficio Qualità Laboratori del Dipartimento Diagnostica di Laboratorio dell'Asp di Palermo.

Finite le operazioni di prelievo si valutano eventuali variazioni rispetto all'elenco dei capi registrati in BDN. In presenza di irregolarità o di presunte irregolarità si procede alla compilazione del verbale di sopralluogo recante la contestazione di quanto accertato (**Mod. 1**) in duplice copia. Di tale verbale, controfirmato dall'operatore, una copia viene consegnata all'operatore stesso e l'altra viene conservata nel fascicolo dal Medico Veterinario Responsabile dello stabilimento. In ufficio deve essere consegnato il sangue prelevato ed il relativo "modello per la profilassi stampato da SANAN" per le successive operazioni di inserimento delle informazioni sanitarie.

5.6 Adempimenti successivi fino all'arrivo dell'esito dell'IZS

5.6.1 Attività in ufficio

I prelievi effettuati, pervenuti prima possibile in ufficio, vengono conservati a temperatura di refrigerazione. Il "modello per la profilassi stampato da SANAN", debitamente compilato durante le operazioni di prelievo, viene consegnato al personale incaricato dell'implementazione del portale VETINFO (personale amministrativo del Dipartimento, personale S.A.S., ecc....) ove presente, che deve

provvedere alla successiva registrazione sul sistema informativo SANAN. In mancanza di personale la registrazione sul sistema informativo viene effettuata direttamente dai Medici Veterinari prelevatori.

Terminate le operazioni di registrazione viene stampato il modello di invio emosieri all'IZS in duplice copia (la seconda previa vidimazione di avvenuta consegna da parte dell'Accettazione dell'IZS viene riportata in Ufficio) ed unitamente ai prelievi, inviato all'accettazione dell'IZS entro 72 ore dal prelievo.

5.6.2 Arrivo esito IZS

L'IZS emette l'esito delle analisi mediante rapporto di prova pubblicato sul sito www.izssicilia.it nel sistema "STUD". I rapporti di prova pubblicati sul sito anzidetto devono essere consultati giornalmente dal Responsabile della UOVT, dal Referente di "Sanità Animale", dal singolo Veterinario Ufficiale dello stabilimento o, sotto indicazione del Responsabile dell'UOVT, da un dipendente incaricato. Eventuali esiti di laboratorio positivi o dubbi devono essere stampati e portati immediatamente a conoscenza del Veterinario Responsabile dello stabilimento, del Referente di "Sanità Animale" e del Responsabile della UOVT. Gli esiti degli esami di laboratorio vanno aggiornati sul sistema SANAN e va stampato il relativo *report* di intervento di profilassi (ex mod. 2/33) entro 5 giorni dall'emissione, tranne i casi positivi che devono essere aggiornati prima possibile (**entro il primo giorno lavorativo**), al fine di consentire al Veterinario Responsabile dell'UOVT di procedere alla notifica dei modelli previsti all'Operatore e proporre, contestualmente, al Direttore del Servizio di "Sanità Animale" i provvedimenti previsti dall'art.138 del Reg. UE 2017/625. Non è necessario procedere al protocollo degli esiti di laboratorio risultati negativi stampati dal sito dell'IZS in quanto la data di ricevimento coincide con la data di emissione del rapporto di prova.

5.6.3 Gestione sistemi informativi

In generale la gestione dei sistemi informativi concernente l'attuazione del piano di eradicazione della brucellosi bovina - bufalina a livello di ciascuna UOVT è affidata al Referente di "Sanità Animale" che la esercita direttamente e mediante la collaborazione del personale amministrativo preposto, ove presente. In mancanza di personale amministrativo la implementazione dei dati sul sistema informativo deve essere svolta direttamente dai Medici Veterinari che hanno effettuato le prove nello stabilimento.

Al fine di evitare ritardi o errori nella implementazione dei dati sono previste due successive fasi di controllo affidate:

1. ai Medici Veterinari Ufficiali che, in quanto responsabili del procedimento, hanno comunque l'obbligo di vigilare sulla corretta e puntuale implementazione dei dati relativi agli stabilimenti di competenza e di segnalare eventuali ritardi o difformità al Responsabile dell'UOVT e al personale amministrativo che provvederà alle relative rettifiche;
2. al Medico Veterinario Referente di "Sanità animale" della UOVT che esercita una supervisione sull'aggiornamento degli esiti, sull'attribuzione delle qualifiche sanitarie e sull'aggiornamento delle scadenze secondo quanto previsto dall'O.M. 14.06.2022 e dalla Direttiva Regionale ex Ufficio Speciale SVeSA n° 260 del 31.10.2022.

5.7 Stabilimenti Indenni

5.7.1 Esito negativo

Il personale amministrativo o, in sua assenza, il Medico Veterinario provvederà a stampare dal SANAN il relativo report di intervento di profilassi (ex mod. 2/33) dopo aver inserito gli esiti, aver aggiornato lo scadenziario e aver chiuso l'intervento. Il report di intervento di profilassi viene quindi sottoposto alla firma del Medico Veterinario che ha eseguito i controlli e successivamente viene archiviato, anche digitalmente, nell'apposito fascicolo.

5.7.2 Caso dubbio, sospetto e confermato

Caso DUBBIO:

SAR positiva e FDC negativa a seguito del quale si dovrà:

- sospendere la qualifica, notificarla all'operatore (**Mod. 3**) e inviare copia del provvedimento (**Mod. 8**) ai Servizi SIAOA e SIAPZ della UOVT;
- refertare il capo come "dubbio" su SANAN;
- eseguire l'indagine epidemiologica nello stabilimento, congiunta tra SSA e SIAPZ, al fine di evidenziare eventuali segni clinici o connessioni epidemiologiche;
- ripetere l'esame sierologico sull'animale.

In caso di ripetizione di esito dubbio potrà essere richiesto l'intervento dell'IZS o del Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi per eventuali approfondimenti diagnostici, con particolare riferimento alle cross- reattività sierologiche.

Caso SOSPETTO:

Siero di animale positivo alla FDC a seguito del quale si dovrà:

- proporre al Direttore del Servizio di Sanità Animale i provvedimenti dall'art. 137 del Reg UE 2017/625 (**Mod. 6**);
- sospendere la qualifica, notificarla all'operatore (**Mod. 3**) e inviare copia del provvedimento (**Mod. 8**) ai Servizi SIAOA e SIAPZ del DPV e della UOVT;
- refertare il capo come "positivo" alla prova su SANAN, in attesa di adeguamenti del sistema informativo;
- eseguire l'indagine epidemiologica nello stabilimento, congiunta tra SSA e SIAPZ, entro due giorni dalla registrazione del sospetto, utilizzando lo stampato di SIMAN che dovrà essere controfirmato dall'operatore, al fine di evidenziare eventuali segni clinici o connessioni epidemiologiche ed inserirla su SIMAN;
- registrare il sospetto su SIMAN;
- vietare la movimentazione di animali delle specie recettive in entrata ed in uscita dallo stabilimento, se non per macellazione immediata;
- limitare la movimentazione dei prodotti da o verso lo stabilimento, in funzione della valutazione del rischio, fermo restando l'obbligo di trattamento termico adeguato del latte destinato all'alimentazione umana;
- disporre l'isolamento dei casi sospetti nello stabilimento, ed eseguire tamponi vaginali e prelievi di latte agli animali *post-partum*, per l'isolamento della brucella, oppure
- proporre la macellazione dei casi sospetti a scopo conoscitivo, per eseguire ulteriori esami di laboratorio e l'isolamento sulla carcassa.
- in caso di impossibilità di efficace isolamento, disporre la macellazione entro quindici giorni dei casi sospetti di infezione, prevedendo l'esecuzione degli esami di cui al punto precedente.

Resta inteso che il caso sospetto potrà essere avanzato anche nell'ipotesi di:

- presenza di segni clinici (es.: aborto);
- connessione epidemiologica* con altro caso confermato;
- esami *post mortem* o di laboratorio.

In tali casi lo status sanitario dello stabilimento è sospeso fino alla conferma o risoluzione del sospetto o dubbio diagnostico ed i controlli periodici (ogni 21-30 giorni) sullo stabilimento dovranno continuare allo scopo di evidenziare ulteriori elementi di valutazione, fino a quando non saranno registrate almeno due prove negative consecutive.

In caso di impossibilità di eseguire ulteriori controlli sull'animale o gruppo di animali dubbi o sospetti, si procederà, in funzione della valutazione del rischio, al controllo sierologico su tutto l'effettivo

dello stabilimento rispettivamente mediante una o due prove sierologiche eseguite a distanza di 21-30 giorni di cui la prima almeno 21 giorni dal primo controllo. In caso esito negativo ai controlli, lo stabilimento riacquista lo status indenne.

Fermo restando la macellazione dei capi sospetti, in assenza di segni clinici compatibili con la malattia o di correlazioni epidemiologiche con casi confermati, analogo comportamento, in funzione della valutazione del rischio, potrà essere adottato nell'ipotesi di un numero molto limitato di positività alla FdC (non superiore al 3%) nell'ambito dello stesso stabilimento in area a bassa prevalenza.

Si ribadisce che la conferma di un caso sospetto, fatti salvi i casi in cui è stata isolata la Brucella, resta subordinata ad un'ampia e complessiva valutazione tecnica da parte del Direttore del Servizio di Sanità Animale.

Caso CONFERMATO:

Siero di animale positivo alla FDC, in cui gli ulteriori accertamenti diagnostici o l'indagine epidemiologica hanno premesso di:

- Isolare l'agente patogeno;
- rilevare segni clinici compatibili con la malattia;
- rilevare una connessione epidemiologica* con un caso sospetto o confermato.

Al seguito della conferma si dovrà:

- Refertare il capo come "positivo" su SANAN;
- implementare l'indagine epidemiologica su SIMAN;

La registrazione del focolaio "confermato" su SIMAN sarà effettuata esclusivamente dal Direttore di Sanità Animale.

Nei casi confermati si procederà all'esecuzione dei controlli periodici (ogni 21 – 30 giorni) sullo stabilimento, fino a quando non saranno registrate almeno due prove negative consecutive, destinando alla macellazione entro 15 giorni, i capi risultati positivi alle prove di screening. Negli stabilimenti con focolai confermati (NON INDENNI) saranno da considerarsi casi "confermati" tutti i capi risultati positivi alla SAR e/o all'Fdc.

Definizione di connessione epidemiologica (*)

Si intende quale connessione epidemiologica:

- la circostanza per la quale, nel corso della sua vita, l'animale sospetto d'infezione abbia convissuto con uno o più capi confermati infetti da brucellosi, in altri stabilimenti o in quello in questione, oppure,
- l'esistenza di un legame indiretto (uso di mangime, paglia, fieno, attrezzi agricoli, ecc.) tra lo stabilimento in questione e un altro dove siano stati confermati casi d'infezione, oppure
- il rilievo della presenza o del transito di animali per i quali non sia possibile stabilirne con certezza l'origine e lo stato sanitario, oppure
- la presenza negli ultimi dodici mesi nell'arco di 20 chilometri dallo stabilimento di altri casi confermati di infezione, oppure,
- il caso in cui l'animale sospetto provenga da una azienda che successivamente alla sua movimentazione è divenuta focolaio con un caso confermato.

5.7.3 Provvedimenti

Il Referente di Sanità Animale della UOVT, in presenza di un caso confermato per BRC, espleta nel più breve tempo possibile e comunque entro i due giorni lavorativi gli adempimenti di seguito indicati:

- a) proporre al Responsabile della UOVT i provvedimenti previsti dall'art. 13 del Reg. UE 2017/625 (**Mod. 1**);
- b) provvede alla notifica all'operatore del provvedimento di abbattimento estratto da SANAN, recante le disposizioni sanitarie nonché l'elenco dei capi risultati positivi per BRC;
- c) effettua l'accertamento sierologico di tutti gli animali recettivi alla brucellosi presenti nello stabilimento, con particolare attenzione ai cani, e in caso di positività alle prove, dispone il loro sollecito isolamento (se necessario in un canile od altro ricovero per cani) sotto controllo del servizio veterinario della UOVT per un periodo non inferiore a tre mesi;

Il Veterinario Responsabile della UOVT entro lo stesso termine di due giorni lavorativi successivi alla data della conferma della positività:

- a) proporre al Direttore del Servizio di Sanità Animale i provvedimenti dall'art. 138 del Reg UE 2017/625 (**Mod. 6**);
- b) comunica la conferma del focolaio ai Direttori del SIAOA e SIAPZ (**Mod. 9**);
- c) sospende la qualifica per eventuali allevamenti ovi-caprini presenti nello stesso stabilimento e provvede, altresì, alla esecuzione delle prove diagnostiche sugli animali di tale specie. Qualora l'esito delle prove relative agli ovi-caprini sia negativo viene mantenuta la sospensione della qualifica; se, invece, l'esito delle prove è positivo (SAR e/o FDC) si procede alla conferma del focolaio nell'allevamento ovi-caprino dello stesso stabilimento e si propongono al Direttore del Servizio di Sanità Animale i provvedimenti previsti dall'art. 138 del Reg. UE 2017/625 (solo all'apertura del focolaio);
- d) segnala al Responsabile della UOS DP Coordinamento attività territoriale di Prevenzione della presenza della malattia e delle misure adottate (**Mod. 4**).

Si ribadisce che, nei casi confermati si procederà all'esecuzione dei controlli periodici (ogni 21-30 giorni) sullo stabilimento, sino a quando non saranno registrate almeno due prove negative consecutive, destinando alla macellazione entro quindici giorni i capi positivi alle prove di screening.

5.8 Stabilimenti non Indenni

In questi stabilimenti sono da considerarsi casi confermati tutti i capi positivi anche alla SAR e/o alla FDC.

Negli stabilimenti con casi confermati i controlli periodici (ogni 21-30 giorni) dovranno continuare fino a quando non saranno registrate almeno 2 prove negative consecutive. Per acquisire la qualifica di INDENNE i bovini e bufalini di età superiore a 12 mesi devono essere sottoposti ad altre due prove sierologiche (prove qualificanti):

- la prima dopo almeno tre mesi dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato e/o dell'ultimo animale risultato positivo;
- la seconda non prima dei 6 mesi ed entro 12 dalla prima.

La revoca del focolaio avverrà al momento del conseguimento della qualifica sanitaria.

Il ripopolamento dello stabilimento può essere effettuato dopo la prova negativa eseguita ad almeno tre mesi dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo caso risultato positivo.

5.8.1 Provvedimenti

Il Responsabile della UOVT e il Referente di Sanità Animale dell'UOVT, avvalendosi del personale amministrativo allo scopo individuato provvedono:

- a) all'aggiornamento della situazione del focolaio su SIMAN e all'implementazione dell'indagine epidemiologica fino alla chiusura sia dell'indagine che del focolaio stesso;
- b) alla verifica delle scadenze dei ricontrolli per i "tempi di rientro" nello stabilimento risultato infetto (21 – 30 gg);

- c) alla notifica del provvedimento di abbattimento di eventuali nuovi capi positivi, predisposto dal Direttore del Servizio di Sanità Animale, all'Operatore dello stabilimento;
- d) a creare per ciascun focolaio un apposito fascicolo che sarà progressivamente implementato di tutta la documentazione inerente il focolaio stesso;
- e) ad effettuare il rintraccio di tutti i capi movimentati verso altri stabilimenti nell'ultimo semestre. Per tali capi deve essere data comunicazione ai Servizi Veterinari delle altre ASP (**Mod. 10**) o delle UOVT interessate dell'ASP di Palermo (**Mod. 11**). Se lo stabilimento di destinazione è ubicato nel territorio della stessa UOVT deve essere data comunicazione ai Veterinari Ufficiali di tali stabilimenti al fine di eseguire nel più breve tempo possibile una prova su tutti i capi di età superiore a 12 mesi;
- f) ad individuare altri eventuali stabilimenti epidemiologicamente correlati con il focolaio.

5.8.2 Macellazione animali da caso sospetto o confermato

Caso sospetto

Quando l'operatore dello stabilimento comunica data e macello dove intende abbattere gli animali sospetti, il Medico Veterinario Ufficiale o altro Medico Veterinario rilascia l'autorizzazione allo spostamento dei capi sospetti verso il macello di destinazione (**Mod. 12**).

Il Veterinario Ufficiale o altro Medico Veterinario rilascia il modello ("Modello per l'invio di animali al macello") recante l'elenco dei capi da abbattere stampato direttamente dal SANAN da allegare al documento di accompagnamento (ex Mod. 4 – quadro E) con il vincolo alla macellazione.

All'atto del rilascio del documento di accompagnamento deve essere indicato nel campo annotazioni, nel caso si tratti della macellazione del primo capo sospetto, la richiesta di effettuare al momento della macellazione il prelievo di organi (linfonodi della testa e sopramammari, milza, liquido amniotico ecc.) da inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia per l'eventuale isolamento e successiva tipizzazione della Brucella.

Caso confermato

Quando l'operatore dello stabilimento comunica data e macello dove intende abbattere gli animali infetti, il Medico Veterinario Ufficiale o altro Medico Veterinario rilascia l'autorizzazione allo spostamento dei capi infetti verso il macello di destinazione (**Mod. 12**).

Il Veterinario Ufficiale o altro Medico Veterinario rilascia il modello ("Modello per l'invio di animali al macello") recante l'elenco dei capi da abbattere stampato direttamente dal SANAN e sottoscrive il Documento di accompagnamento con il vincolo alla macellazione.

All'atto del rilascio del documento di accompagnamento deve essere indicato nel campo annotazioni, la richiesta di effettuare al momento della macellazione il prelievo di organi (linfonodi della testa e sopramammari, milza, liquido amniotico ecc.) da inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia di Palermo per l'eventuale isolamento e successiva tipizzazione della Brucella. Dopo l'abbattimento degli animali infetti, si procede ad inoltrare richiesta di disinfezione (**Mod. 13**) e a concordare una data per l'esecuzione delle operazioni di disinfezione nello stabilimento. Le operazioni di disinfezione devono essere certificate dal Medico Veterinario Ufficiale (**Mod. 14**). Una copia del certificato deve essere conservata nel fascicolo dello stabilimento.

5.8.3 Adempimenti in caso di non rispetto tempi abbattimento o mancata collaborazione

Non appena l'IZS comunica la conferma della positività per BRC, il Responsabile e/o il Referente di Sanità Animale dell'UOVT estrae da SANAN il provvedimento di abbattimento dei casi confermati e informa, contestualmente, il Direttore di Sanità Animale per la predisposizione del provvedimento di abbattimento (art. 138 Reg. UE 625/2017). Qualora il titolare dello stabilimento infetto, non provveda alla macellazione dei capi risultati positivi nei tempi prescritti di 15 gg dalla notifica del provvedimento di abbattimento, notificato dalla UOVT, quest'ultima informa il Direttore del Servizio di Sanità Animale

e propone gli atti necessari per l'emissione del provvedimento di abbattimento coatto degli animali infetti (**Mod. 15**). Il Veterinario Responsabile dello stabilimento, eventualmente coadiuvato dalle Forze dell'Ordine, provvede alla notifica all'interessato del provvedimento coatto, predisposto dal Direttore di Sanità Animale. In tale caso l'operatore non avrà diritto all'indennizzo.

Nei casi di mancata collaborazione da parte dell'operatore, di ritardo della macellazione o di macellazione in forma coatta, il Direttore del Servizio di Sanità Animale provvede ad informare l'Organismo Pagatore (A.G.E.A.) e il DASOE (**Mod. 7**). Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene al provvedimento di abbattimento degli animali disposto dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 23, comma 12, del D.L.vo 136 del 05/08/2022, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di 150 euro per ogni animale non abbattuto.

5.8.4 Adempimenti successivi all'abbattimento dei casi confermati

Il Medico Veterinario Ufficiale effettua dopo 21 giorni i prelievi ematici per il controllo sierologico su tutti i capi di età superiori a 12 mesi.

5.8.5 Stamping out

Lo stamping out, fatto salvo, quanto previsto dalla Direttiva dell'ex Ufficio Speciale SVE SA n. 260 del 31/10/2022, può essere richiesto dal titolare dello stabilimento con apposita istanza (**Mod. 16**) o essere proposto dal Veterinario Responsabile dell'UOVT al Direttore del Servizio di Sanità Animale, tenendo conto dei seguenti fattori previsti dall'allegato 2 dell'O.M. del 28/05/2015:

- a. focolaio insorto in territorio indenne;
- b. l'isolamento di *Brucella* spp.;
- c. rischio di diffusione all'interno dello stabilimento oppure ad altri stabilimenti, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali, ovvero in relazione al tipo di stabilimento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa);
- d. elevata percentuale di positività degli animali al momento del controllo;
- e. situazione sanitaria dello stabilimento nell'ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione ed all'origine del contagio, mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante, sulla identificazione degli animali, ovvero la mancata collaborazione nelle attività di profilassi, nonché il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti.

L'isolamento di *Brucella* spp., un'elevata percentuale di positività degli animali nello stabilimento e positività a tre controlli successivi all'apertura del focolaio, sono condizioni sufficienti per decidere l'esecuzione dello stamping out.

Il Veterinario Responsabile dell'UOVT, verificato che l'indagine epidemiologica è stata completata e registrata sul sistema, predispose la seguente documentazione e la trasmette al Direttore del Servizio di Sanità Animale:

- a. una relazione, dove vengono riportate le motivazioni per cui si ritiene debba essere praticato lo stamping out;
- b. elenco dei capi da abbattere.

Il Direttore del Servizio di Sanità Animale, effettuate le opportune verifiche, provvederà ad inoltrare la pratica al Servizio 10 del DASOE.

Fino a quando non viene acquisito il relativo nulla osta o il parere favorevole, rilasciato dallo Assessorato Regionale della Salute, le operazioni di eradicazione nello stabilimento infetto continueranno secondo i tempi indicati.

In caso di Nulla Osta o di parere favorevole il Veterinario Responsabile dell'UOVT notifica all'Operatore interessato, unitamente all'elenco dei capi da abbattere, il provvedimento di stamping out con la prescrizione di provvedere all'abbattimento entro 15 gg. dalla notifica stessa.

5.9 Chiusura di un focolaio di Brucellosi bovina/bufalina e riacquisizione qualifica di Indenne

Lo status di Indenne da Brucellosi ad uno stabilimento può essere concesso se:

- a. negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi confermati di brucellosi;
- b. negli ultimi tre anni nessuno degli animali è stato sottoposto a vaccinazione contro la Brucellosi;
- c. i bovini/bufalini di età superiore a 12 mesi sono sottoposti a due prove sierologiche (prove qualificanti):
 - la prima dopo almeno tre mesi dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo animale risultato positivo;
 - la seconda prova non prima di sei mesi ed entro 12 mesi dalla prima;
- d. gli animali che presentano segni clinici compatibili con l'infezione sono stati sottoposti a indagini con esito negativo.

Negli stabilimenti con casi confermati i controlli periodici (ogni 21-30 giorni) dovranno continuare fino a quando non saranno registrate almeno 2 prove negative consecutive.

La revoca del focolaio avverrà al momento del conseguimento della qualifica sanitaria.

Il ripopolamento dello stabilimento può essere effettuato dopo la prova negativa (qualificante) eseguita ad almeno tre mesi dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo caso risultato positivo.

Dopo tale prova tutti gli animali introdotti nello stabilimento devono provenire:

- a. da uno stato membro o da una zona indenne da Brucellosi;
- b. da stabilimenti indenni senza vaccinazione o con vaccinazione ma con capi non vaccinati negli ultimi tre anni.

In tale caso, i bovini/bufalini di età superiore a 12 mesi devono risultare negativi a una prova sierologica (SAR e Fdc) eseguita nei 30 giorni precedenti la loro introduzione.

Se si tratta di femmine nel periodo post partum devono essere tenute in isolamento ed i controlli successivi all'introduzione devono essere eseguiti non prima di 30 giorni dopo il parto.

Fin dalla prima prova tutto il materiale germinale utilizzato nello stabilimento deve provenire da stabilimenti Indenni da Brucellosi oppure da stabilimenti riconosciuti di materiale germinale.

5.9.1 Provvedimenti

Il Responsabile dell'UOVT, non appena risultano soddisfatte le condizioni di cui al punto precedente, informa il Referente di Sanità Animale e il Direttore dell'UOC Sanità Animale e provvede alla revoca dei provvedimenti precedentemente adottati e in particolare:

1. alla registrazione sul SANAN della qualifica di Indenne;
2. alla registrazione su SIMAN della chiusura del focolaio, previa verifica della chiusura dell'indagine epidemiologica;
3. alla predisposizione e alla trasmissione della proposta di revoca del provvedimento delle misure restrittive emanate, a suo tempo, (**Mod. 17**), dal Direttore del Servizio di Sanità Animale;
4. alla notifica del certificato di Indenne al titolare dello stabilimento.

Ogniquale volta uno stabilimento riacquisisce la qualifica di Indenne deve esserne data comunicazione al Referente del SIAOA e del SIAPZ dell'UOVT.

5.10 Liquidazione indennizzo animali abbattuti in ossequio ai piani di eradicazione

L'indennità di abbattimento viene erogata, entro 90 giorni dall'abbattimento dei capi interessati, agli operatori che hanno abbattuto gli animali nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti normative.

5.11 Informazioni agli Operatori degli stabilimenti

I Medici Veterinari Ufficiali contestualmente allo svolgimento delle attività di eradicazione informano gli operatori su:

- la patogenesi e la epidemiologia della malattia (far conoscere la malattia per evitarla);
- la necessità e l'obbligo di segnalare con immediatezza eventuali segni clinici (aborti, ritenzione placentare, parti prematuri, natimortalità, orchiepididimiti ecc....);
- le modalità di trattamento delle placenti, dei feti abortiti e dei capi nati morti (che vanno cosparsi di adeguato disinfettante e smaltiti ai sensi della normativa vigente);
- le misure da adottare per evitare la contaminazione dei pascoli e la necessità, a tal fine, di tenere isolati gli animali dopo l'aborto o il parto;
- la necessità di effettuare frequenti disinfezioni dei locali e delle attrezzature e le modalità di esecuzione di tali disinfezioni;
- altre misure di biosicurezza da adottare negli stabilimenti infetti per ridurre le possibilità di contagio degli animali all'interno dello stabilimento e per evitare il contagio di altri stabilimenti;
- le misure di biosicurezza da adottare negli stabilimenti indenni e in particolare: precauzioni nelle operazioni di compravendita degli animali, controllo delle entrate e uscite di automezzi e persone estranee da e per lo stabilimento, misure da adottare per garantire la separazione degli animali dello stabilimento da eventuali animali di altri stabilimenti (soprattutto al pascolo) ecc.

6. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

6.1 Normativa risanamento brucellosi bovina

- T.U. delle LL.SS. n.1265 del 27.07.1934 e s.m.i;
- Legge 833/78 e s.m.i.;
- D.L.vo 502/92 e s.m.i.;
- D.L.vo 517/93 e s.m.i.;
- LL.RR. 30/93 e 33/94;
- D.A. n° 13306 del 18.11.1994;
- D.M. 27 agosto 1994 n° 651 e s.m.i.;
- DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 e s.m.i. recanti misure regionali per il controllo della Brucellosi e delle altre malattie degli animali;
- Reg. CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Reg. CE 852/2004, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Reg. CE 853/2004, e successive modifiche e integrazioni, recante norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;
- Reg. CE 1069/2009 del 21/10/09 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
- Reg. UE n. 1053/2010 del 18.11.2010 che modifica il Reg. CE n. 494/1998 per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative nell'ambito del sistema di identificazione di un animale;
- O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i. recante "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica";
- Reg. UE n. 429 del 09/03/2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Regolamento UE 625/2017 del 15.03.2017 inerente i controlli ufficiali;

- Reg. UE 689/2020 del 17/12/2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- Reg. Deleg. UE 2035/2019 del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
- Reg. Esec. UE 520/2021 del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;
- Decreto Legislativo n. 27 del 02/02/2021 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2017/625 e s.m.i.;
- Legge 21 maggio 2021, n. 71 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 22.03.2021 n°42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”;
- D.A. n. 2090/2013 e s.m.i. “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, leucosi bovina enzootica, brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi-caprina”;
- D.A. n. 2113/2017 del 26 ottobre 2017 concernente “Misure straordinarie di polizia veterinaria per la eradicazione della Brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina, della Tuberculosis bovina e bufalina e della Leucosi enzootica bovina in Sicilia”;
- D.Lvo 134/2022 del 05.08.2022 inerente identificazione e registrazione degli Operatori, degli Stabilimenti e degli animali;
- D.Lvo 136/2022 del 05.08.2022 inerente prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali e all'uomo;
- Nota prot. 260 del 31.10.2022 dell'ex Ufficio Speciale SVE SA dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana “O.M. 14.06.2022. Proroga dell'O.M. 28.05.2015. Eradicazione della Brucellosi. Direttiva”;
- Nota prot.1456 del 23.12.2022 dell'ex Ufficio Speciale SVE SA dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana “O.M. 14.06.2022. Proroga dell'O.M. 28.05.2015. Eradicazione della Tuberculosis bovina. Direttiva”;
- D.D.G. n. 001185 del 13/06/2013 con il quale l'Assessorato Reg.le della Salute ha attribuito ai Direttori Generali delle AA.SS.PP. le funzioni di Autorità Competente di cui all'art. 2 del D.Lgs. 193/07, all'art. 2 del D.Lgs. 142/09 e all'art. 2 del D. Lgs 186/2012 nonché le funzioni di cui al capo 1 del Reg. CE 882/04 (sostituito dal Reg. UE 625/17);
- Delibera del Direttore Generale dell'ASP di Palermo n. 609 del 20/05/2021 relativa alle “Funzioni delegate” conferite alle Direzioni di struttura Complessa di codesta Azienda;
- Nota prot. n° 118829 del 03.05.2023 del Direttore del DPV con la quale sono state comunicate alcune precisazioni inerenti le specifiche competenze della UOC Sanità Animale in merito alle funzioni delegate;
- Nota prot. n° ASP/56177/2023 del 09.03.2023 con la quale il Direttore Sanitario della ASP di Palermo ha delegato il Direttore di Sanità Animale come Autorità Competente per le problematiche di “Sanità Animale” di questo Dipartimento;
- Nota prot. n° 78103 del 29.03.2023 con la quale il Direttore di Sanità Animale ha comunicato ai Responsabili/Referenti delle UU.OO. Territoriali gli ambiti rientranti nella Delega delle Funzioni di Autorità Competente.
- Nota prot. ASPPA/0146913/2023 del 23.05.23 della U.O.C. "Sanità animale" con la quale il Direttore di Sanità Animale ha comunicato ai Responsabili/Referenti delle UU.OO. Territoriali la centralizzazione della “conferma” dei sospetti di malattie infettive degli animali su SIMAN.

7. ALLEGATI

- Mod. 1 – Art. 13 Reg. UE 2017/625
- Mod. 2 – Proposta revoca qualifica sanitaria
- Mod. 3 – Sospensione qualifica sanitaria
- Mod. 4 – Comunicazione focolaio UOS DP
- Mod. 5 – Revoca sospensione qualifica
- Mod. 6 – Proposta blocco ufficiale artt. 137-138 Reg. UE 625/2017
- Mod. 7 – Proposta comunicazione organismo pagatore
- Mod. 8 – Comunicazione sospensione revoca qualifica
- Mod. 9 – Comunicazione conferma focolaio
- Mod. 10 – Comunicazione rintraccio altra ASP
- Mod. 11 – Comunicazione rintraccio stessa ASP
- Mod. 12 – Richiesta Operatore per autorizzazione spostamento
- Mod. 13 – Richiesta disinfezione
- Mod. 14 – Certificato di disinfezione
- Mod. 15 – Proposta abbattimento coatto
- Mod. 16 – Richiesta stamping-out operatore
- Mod. 17 – Proposta revoca provvedimento restrittivo
- Mod. 18 – Segnalazione sospetta presenza BRC